

Lavoro autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva-istruzioni operative

Numero 03 del 13 gennaio 2022

PREMESSA

L'ispettorato del Lavoro, con nota numero 29 del 11/01/2022, ha pubblicato le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività prestata da parte di un lavoratore autonomo occasionale.

La presente circolare, sostituisce quanto già precedentemente comunicato con precedenti avvisi, illustrando le principali novità operative per il corretto adempimento del nuovo obbligo promosso dall'Ispettorato del Lavoro.

AMBITO SOGGETTIVO

La disposizione interessa i nuovi rapporti avviati instaurati con i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir.

Sono invece esclusi dal richiamato obbligo:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 9-bis D.L. 510/1996;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. "prestazioni occasionali" da parte di enti territoriali per interventi per le zone colpite da eventi



sismici e misure per lo sviluppo), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

 le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;

TEMPISTICHE DI COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della norma (21/12/2021), ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022). Le istruzioni fornite dall'ispettorato prevedono:

Inizio rapporto	Tempistica comunicazione
Dal 21/12/2021 al 11/01/2022	La comunicazione va effettuata entro il 18/01/2022, anche se il rapporto di lavoro è già concluso in questo periodo di tempo.
Dal 11/01/2022	La comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore occasionale (eventualmente risultante da lettera di incarico).

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Nella nota vengono esplicitate le modalità di comunicazione:

- a regime, la comunicazione avviene con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente (SMS o PEC). Con un futuro decreto del Ministero del Lavoro verranno aggiornate le procedure.
- Ad oggi, in mancanza dell'adeguamento delle procedure sopra descritte, la comunicazione va fatta attraverso l'invio di una mail ad un indirizzo di posta normale



(non PEC) all' Ispettorato del lavoro (la quale mail si consiglia di conservare per futuri controlli delle autorità ispettive). Di seguito, l'elenco delle mail

casella di posta

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Brindisi.occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Campobasso-Isernia. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Chieti-Pescara. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Como-Lecco. occasional i@ispettorato.gov. it

ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Crotone. occasional i@ispettorato. gov. it

ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Firenze. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Foggia. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Frosinone. occasional i@ispettorato. gov. it

ITL. Genova. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Grosseto. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. La Spezia. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Latina. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Lecce. occasional i@ispettorato.gov. it

ITL. Livor no-Pisa. occasional i@ispettorato. gov. it

ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Milano-Lodi. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Modena. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Napoli. occasionali@ispettorato. gov. it

ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it



ITL. Padova. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Parma-Reggio Emilia. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Pesaro Urbino. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Ravenna-Forli Cesena. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Rimini. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Savona. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov. it

ITL. Torino. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Udine-Porden on e. occasional i@ispettorato.gov. it

ITL. Varese. occasional i@ispettorato.gov. it

ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL. Vicenza. occasionali@ispettorato.gov. it

ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il corpo della mail deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.



Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi in esame si applica la <u>sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione</u>. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

FAC SIMILE

Oggetto: comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale
Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., tra la società con sede legale in, P.IVA/CF ed il sig nato a i con CF e residente in, per lo svolgimento della seguente attività
La prestazione occasionale verrà svolta presso i locali ed inizierà il
Al termine della prestazione, il collaboratore riceverà un compenso pari ad euro, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.
La società
Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott.ssa Mara Rinaldi, mail mararinaldi@fulcros.it

Dott Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it